

DELIBERA N. 49/13/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' RADIOTELEMOLISE SRL (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN TECNICA DIGITALE "TELEMOLISE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 maggio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132, dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 30 luglio 2012, n.176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 96 del 23 aprile 2008;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Molise del 26 agosto 2002, n. 18, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all'art. 3, dell'accordo quadro, sottoscritta in data 22 luglio 2011 per l'attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell'ambito della Regione Molise;

RILEVATO che dall'attività di monitoraggio espletata il Co.re.com. Molise ha accertato, in data 30 novembre 2012, la violazione del disposto di cui all'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 da parte della società Radiotelemolise Srl esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telemolise *sub specie* di superamento del limite di affollamento pubblicitario orario nel corso della programmazione televisiva diffusa rispettivamente in data 5 ottobre 2012 nella fascia oraria 13-14, 6 ottobre nelle fasce orarie 13-14 e 20-21 e 7 ottobre 2012 nelle fasce orarie 13-14 e 17-18;

VISTO l'atto, Cont. n. 01/2012, del Comitato Regionale per le Comunicazioni Molise datato 21 dicembre 2012 e notificato in data 27 dicembre 2012 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto di cui all'articolo 38, comma 9, d.lgs. 177/05 e s.m.i. per aver l'emittente Telemolise, relativamente ai programmi trasmessi nei giorni di cui sopra, superato il limite di affollamento orario;

RILEVATO che la società Radiotelemolise Srl nel corso della memoria difensiva fatta pervenire in data 28 gennaio 2013, ha sostenuto di non essere incorsa in violazioni e che i valori di riferimento contestati non sono veritieri in quanto nell'affollamento pubblicitario non vanno conteggiati le attività di informazione e di comunicazione istituzionale, le autopromozioni e i messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse e gli annunci delle emittenti relativi ai propri programmi ed ai prodotti collaterali da questi direttamente derivanti e le citazioni. Peraltro il giorno 7 ottobre 2012, l'elevata percentuale di sfioramento rilevata, pari al 40,36%, è dovuta ad una dubbia identificazione di una pubblicità “Dotolo Mobili”, consistente in un messaggio promozionale che non rientra nell'affollamento orario;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Molise, ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni dell'emittente, in quanto gli affollamenti pubblicitari orari rilevati, al di là di qualsiasi argomentazione difensiva, risultano comunque superare nettamente i limiti orari posti dall'art. 38, comma 9, del d.lgs. 177/05 e s.m.i., con superamento anche del tetto di tolleranza ed in particolare il giorno 5 ottobre 2012 con una percentuale pari al 28,66%, il giorno 6 ottobre 2012 con una percentuale pari al 28,38% e il giorno 7 ottobre 2012 con una percentuale pari al 40,36%. Pertanto il suddetto Co.re.com., ribadendo la sussistenza della violazione per i fatti contestati, ha proposto a questa Autorità, in data 8 marzo 2013, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00, per il superamento dei limiti di affollamento orario per i giorni in cui ha riscontrato la violazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.: *«La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva»*;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, le argomentazioni difensive proposte dalla Soc. Radiotelemolise S.r.l., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Telemolise, sono in parte prive di pregio, sussistendo effettivamente in data 5 e 6 ottobre 2012 il superamento dei limiti, nell'esercizio dell'autorità di diffusione televisiva e gli obblighi da essa derivanti, tra i quali i limiti quantitativi alla diffusione di messaggi pubblicitari, mentre non sussiste la violazione contestata all'emittente in data 7 ottobre 2012 dal momento che, anche a seguito degli approfondimenti eseguiti dalla competente struttura dell'Autorità, il messaggio promozionale mandato in onda non rientra nel computo dell'affollamento orario;

RITENUTA, pertanto, parzialmente meritevole di accoglimento la proposta del Co.re.com. Molise;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Telemolise riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 5 e 6 ottobre 2012, integra la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38 comma 9 D.Lgs. 177/2005 e s.m.i., per aver trasmesso spot pubblicitari in misura eccedente il 2% per ogni ora di programmazione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro

onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari in ambito locale per una durata complessiva superiore al limite di affollamento orario non conforme alle vigenti disposizioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) corrispondente a una volta il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero 2 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società Radiotelemolise Srl esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telemolise con sede a Campobasso, C.da San Giovanni in Golfo s.n.c., di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione

contenuta nell'articolo 38, comma 9, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 49/13/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 49/13/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 3 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani